Proc. n. 19086/20 R. G. N.R.
Proc. n. 9861/21 R. G.I.P.

TRIBUNALE DI TORINO
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI E L'UDIENZA PRELIMINARE
Ordinanza di Archiviazione

Il Giudice delle indagini preliminari, Agostino Pasquariello,
- vista la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
- visto l'atto di opposizione;
- a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 409 c.p.p.;
- premesso che i fatti, così come ricostruiti e rappresentati dalla medesima persona offesa, oltre che dalle investigazioni preliminari effettuate dal Pubblico Ministero, anche alla luce degli approfondimenti disposti all'esito dell'ordinanza di integrazione delle indagini del 6.7.2022, appaiono chiari e non bisognosi di ulteriori approfondimenti istruttori;
- osservato che, in tale contesto, i motivi di censura formulati hanno perciò riguardo più alla valutazione del fatto e alla sua qualificazione da parte della Pubblica Accusa che non a carenze dell'attività investigativa;
- richiamato e condiviso il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui "*è legittima la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione qualora le investigazioni prospettate dall'opponente non siano in grado di apportare elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti*" (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 17181 del 10/04/2015);
- ritenuta, per tali motivi, l'opposizione inammissibile;
- ritenuta, infine, condivisibile la richiesta di archiviazione del procedimento per le ragioni descritte dal Pubblico Ministero, che qui si richiamano, ma con le ulteriori precisazioni che seguono;
- **dato atto** che il "fatto storico" è pacifico e può essere nei termini che seguono sinteticamente richiamato: nei mesi di marzo/aprile 2020, in piena emergenza pandemica, pazienti positivi al COVID 19 venivano, dapprima, trasferiti da alcuni nosocomi cittadini alle R.S.A. Massimo D'Azeglio e Chiabrera e, successivamente, spostati dall'una all'altra struttura; all'interno delle predette strutture residenziali erano presenti soggetti anziani, al momento non positivi al COVID 19 (o comunque con positività ancora al momento non accertata); all'esito di tali trasferimenti si sviluppavano una serie di focolai epidemici, con evoluzione in malattia severa che portava al decesso di un determinato numero di pazienti;
- **dato ancora atto** che, come accertato dalla consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, la gestione dei trasferimenti è stata abnorme e senza dubbio censurabile sotto il profilo della mancata adozione delle misure precauzionali minime atte a contenere il contagio;
- **precisato** che le criticità, a tal proposito, denunciate possono così riassumersi: assenza di uno screening di massa dei pazienti e del personale; mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale o utilizzo di dispositivi non adeguati; mancata separazione dei pazienti positivi dai pazienti negativi; mancata adozione di percorsi separati "sporco/pulito"; insufficienza e inadeguatezza delle attività di sanificazione dei locali; mancata separazione del personale impegnato nella cura dei pazienti positivi dal personale impegnato nella assistenza dei pazienti negativi; assenza di una adeguata formazione degli operatori; rapporto di proporzione insufficiente tra il numero degli operatori e il numero dei pazienti ospitati;
- **osservato** ancora che la circostanza che i fatti si siano verificati nel periodo di esplosione iniziale della pandemia, e dunque pacificamente in un contesto di emergenza sanitaria e incertezza scientifica, è un dato reale ma irrilevante ai fini della decisione e comunque assolutamente inidoneo a giustificare, come pur prospettato dalle difese, le condotte incriminate sotto il profilo della non esigibilità di condotte alternative; le regole cautelari sopra sintetizzate, infatti, oltre che all'epoca già codificate e obbligatorie, appartengono a un nucleo di cognizioni elementari ampiamente sintetizzate dalla comunità scientifica e da questa costantemente divulgate; esse costituivano, a maggior ragione in assenza di trattamenti sanitari efficaci, un livello di profilassi minimo e soprattutto irrinunciabile; basti solo osservare che all'epoca dei fatti, proprio a scopo precauzionale, nelle R.S.A. non solo era genericamente interdetto l'accesso a soggetti terzi ma erano, addirittura, impedite le visite agli stessi parenti degli ospiti; in tale ottica la "promiscuità" tra ospiti delle residenze e pazienti ospedalizzati positivi al virus è fatto inspiegabile, prima ancora che inaccettabile; nella medesima ottica va ridimensionata anche l'ulteriore obiezione, pure prospettata dalle difese, della

pacifica indisponibilità all'epoca dei fatti dei dispositivi di protezione individuale e degli strumenti di screening: l'assenza o la scarsità di risorse, infatti, non solo non elideva l'obbligo di rispettare le regole "residuali" ma, anzi ed a maggior ragione, imponeva addirittura di implementare la cautela minima mediante un loro più rigido rispetto;

- **ritenuto**, per le ragioni ora esposte, che nel caso in esame non possa trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 3 bis del decreto legge 1.4.2021 n. 44; la norma prevede, come noto, che durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19 "*i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave*"; ciò premesso, va chiarito che l'omissione di regole elementari di cautela, adottabili -va ancora una volta ribadito- a prescindere e dunque anche all'interno del contesto di eccezionalità dell'emergenza pandemica, è una colpa indiscutibilmente grave e come tale va stigmatizzata;

- **precisato ancora** che se, da un lato, l'oggetto del presente giudizio non attiene alla legittimità o alla opportunità delle scelte politico-amministrative che avevano individuato nei predetti trasferimenti uno strumento di decongestionamento delle strutture ospedaliere, notoriamente sotto pressione per il numero di ricoveri, dall'altro lato, esse non possono essere assunte a causa di esclusione di responsabilità degli operatori chiamati a gestire gli spostamenti: l'accettazione dei pazienti ospedalizzati positivi al COVID-19 era realizzata su base volontaria, oltre ad essere remunerata, e in ogni caso presupponeva la preventiva e inderogabile adozione delle regole cautelari che qui si assumono violate;

- **ritenuto** che la contestazione di cui agli **artt. 438/452 c.p.** non ha fondamento e merita il richiesto provvedimento di archiviazione: nel caso in esame, infatti, ci troviamo di fronte ad una situazione di pandemia preesistente alle condotte incriminate, alle quali potrebbe al più ed eventualmente addebitarsi di aver cagionato singoli "focolai epidemici" circoscritti all'interno delle strutture interessate, circostanza quest'ultima pacificamente non idonea ad integrare il delitto contestato;

- **osservato**, con riferimento alle contestazioni di cui agli **artt. 589/590/590 sexies c.p.**, che i dati scientifici acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono anche in tal caso, parimenti ma per le diverse ragioni che si andranno ora a sviluppare, l'affermazione di responsabilità a carico degli indagati, e ciò va rimarcato al netto della comprensibile suggestione emotiva che la vicenda umana è inevitabilmente destinata a suscitare;

- **premesso** che, come noto, pacifica la posizione di garanzia rivestita dagli indagati e acclarata la violazione della regola cautelare, una responsabilità penale per i fatti contestati può a loro essere addebitata solo se emerga anche un nesso di causalità tra la condotta (omissiva, nel caso di specie) e l'evento;

- **precisato**, infatti, che una responsabilità penale per i fatti in esame non può essere affermata sulla base della semplice -e qui pacifica- violazione della "norma" da parte degli indagati, ma richiede un passaggio ulteriore, ovvero un accertamento rigoroso e condotto su basi scientifiche di ampia condivisione che consenta di affermare che la condotta tenuta dagli indagati e assunta come illecita abbia cagionato senza dubbio alcuno il contagio e il successivo decesso delle persone offese;

- **richiamato e condiviso** il pacifico, condiviso e ancora attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale "*Nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto*" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 38343 del 24/04/2014)

- **rilevato** che la consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero, argomentando specificamente sul punto, inizialmente conclude sostenendo che la circostanza che il contagio sia "temporalmente" insorto proprio in concomitanza con i trasferimenti in R.S.A., "*non rappresenta sufficiente evidenza per dimostrare l'avvenuto contagio nosocomiale*", potendone essere, detto in altri termini, non la causa ma solo un'occasione; a tale conclusione l'ausiliario perviene non solo sostenendo che risulta "*impossibile verificare l'aderenza alle procedure-anticontagio ... e l'appropriato utilizzo dei DPI*" da parte degli operatori che erano a contatto con gli ospiti, ma soprattutto evidenziando la mancanza di: 1) dati temporali che consentano di definire la *curva epidemica*, 2) dati spaziali che consentano di identificare le *esposizioni ravvicinate*; 3) *caratteristiche delle specifiche persone coinvolte*, posto che il primo screening degli operatori veniva effettuato a distanza di molto tempo dall'ingresso dei pazienti; la consulenza precisa, ancora, che l'assenza di tali dati non consente di accertare con certezza "*se le infezioni occorse tra gli*

operatori sanitari e gli ospiti delle strutture oggetto di indagine siano avvenute per esposizioni (e conseguente trasmissione) di tipo occupazionale e/o assistenziale" e neppure "*se i trasferimenti degli ospiti tra le strutture in esame abbiano aggravato, complessivamente o singolarmente, il numero dei contagi avvenuti nelle RSA o abbiano concorso nel determinismo dei decessi verificatesi*"; l'elaborato evidenzia, infine, che l'assenza dei predetti dati non è solo frutto di "colpe" ma è in parte anche da ascrivere alla situazione emergenziale, che ha richiesto agli operatori di fronteggiare criticità improvvise e del tutto sconosciute;

- **richiamato** il provvedimento di questo Giudice del 6.7.2022, con il quale si invitava il Pubblico Ministero a implementare le indagini orientandole alla verifica circa la sussistenza o meno del nesso di causalità sulla base della corretta regola di giudizio applicabile al reato omissivo colposo, come elaborata dalla pacifica e condivisa giurisprudenza di legittimità; la diversa regola originariamente adottata dalla Pubblica Accusa era stata, infatti, ritenuta non esattamente pertinente al caso specifico in quanto calibrata sulla dissimile fattispecie del reato commissivo;

- **dato atto** che, sviluppato il supplemento di indagine, la consulenza tecnica, accogliendo le indicazioni suddette, ha definitivamente concluso da un lato richiamando le pregresse conclusioni già formulate e sopra sintetizzate e dall'altro sostenendo come "*non vi siano elementi documentali per affermare che ... eventuali e diverse condotte, ipoteticamente perfettamente aderenti alle indicazioni ministeriali e regionali del tempo, avrebbero sortito effetti salvifici o impedito il verificarsi dei contagio occorsi*";

- **ritenuto** pertanto che le evidenze investigative disponibili, corroborate da una approfondita analisi scientifica dei dati e alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di riferimento sopra richiamato, non consentono di affermare che le condotte incriminate, per quanto indiscutibilmente e gravemente colpose perchè mantenute in totale disprezzo delle regole cautelari minime, abbiano avuto efficacia causale determinate rispetto all'evento "contagio" e al conseguente evento "morte";

- **osservato** che l'ipotesi formulata dalla consulenza non appare implausibile, posto che:

1) trattasi di agente patogeno del tutto nuovo e le conoscenze scientifiche al riguardo sono, ancora oggi, in continua evoluzione;

2) la contagiosità del virus in questione era all'epoca notoriamente estrema e il suo grado di diffusività era grave e allarmante, tale da aver appunto cagionato una pandemia; ne consegue che non è da escludere che le regole cautelari, anche se rigorosamente applicate, avrebbero potuto solo attenuare ma non anche elidere del tutto il rischio di contagio;

3) non vi sono, da ultimo, elementi investigativi che consentono di poter escludere una ricostruzione alternativa, ovvero -nello specifico- che il contagio fosse stato "già" veicolato all'interno delle strutture sebbene per altra via, ad esempio da parte di operatori sanitari che fossero infetti a loro insaputa; tale circostanza, invero, interromperebbe il nesso causale in quanto fatto idoneo a introdurre "un rischio nuovo o comunque esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare" (cfr. in tal senso Cass. Sez. 4 - , Sentenza n. 22691 del 25/02/2020);

- **ritenuto** pertanto che i dati disponibili non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna in sede di giudizio (cfr. art. 408 c.p.p., nella formulazione introdotta dal d.lvo 10.10.2022 n. 150);

- **rilevato**, infine, che gli opponenti -peraltro anche comprensibilmente, tenuto conto della complessità scientifica della questione- si limitano a una generica contestazione di mancata applicazione dei "protocolli di sicurezza", senza però indicare inadempienze specifiche e attività o procedure salvifiche omesse, ragion per cui -a fronte delle conclusioni raggiunte dalla consulenza tecnica- appare impossibile individuare ulteriori censure dotate di condivisibile fondamento scientifico che consentano di formulare ipotesi di responsabilità;

- **ritenuto**, conseguentemente, di dovere disporre l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.;

P.Q.M.

- dichiara inammissibile l'opposizione;
- dispone la archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Torino, 7.3.2023

Il Giudice
Agostino Pasquariello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino il 8-3-23
ADDETTO UPP
Dott. Massimo FERRO